

ISTITUTO SUPERIORE
di SCIENZE RELIGIOSE
San Metodio


Siracusa



MODULO VII LA NORMATIVA SULL'IRC

LA LEGISLAZIONE CONCORDATARIA

- Negli ultimi decenni del 1800 lo Stato cercò di sostituire una scuola confessionale con una scuola laica. Questo non significò la scomparsa dell'insegnamento della religione
- Legge Casati: riconosce l'insegnamento della RC nella scuola affidandolo alla chiesa. Nelle scuole elementari era impartito dal maestro ed il parroco provvedeva a delle verifiche semestrali; nelle scuole superiori vi era il direttore spirituale sacerdote.
- La riforma Gentile stabilisce l'insegnamento della religione nelle scuole elementari, perché è la fase della fanciullezza che aiuta a cogliere la dimensione dell'assoluto; tale dimensione nella scuola superiore viene colta attraverso lo studio della filosofia.

- 
- Concordato 1929. Riprende la riforma Gentile e la estende a tutti gli ordini di scuola, salvo richiesta di esonero.
 - a) scuola media e superiore un'ora settimanale. Viene affidato a sacerdoti o religiosi e in via eccezionale a laici riconosciuti idonei, per non più di 18 ore settimanali.
 - b) Nelle prime due classi dell'istituto magistrale due ore
 - c) Scuola elementare un'ora e mezza a settimana e viene impartito normalmente dall'insegnante della classe
 - d) Gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti e fanno parte del corpo insegnante.
 - e) L'insegnamento conserva ancora il carattere di catechesi
 - Revisione del concordato legge 121 del 25 marzo 1985. l'insegnamento non è più visto come catechesi ma si inserisce con valenza culturale. Le intese tra Ministero dell'Istruzione e CEI che si succedono negli anni specificano la natura scolastica dell'insegnamento della religione cattolica «nel quadro delle finalità della scuola» e con «dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline».



L'identità del docente di religione nel quadro scolastico

- ▶ Con la revisione concordataria si è avviata una duplice riqualificazione professionale dell'insegnante di religione: un insegnante di livello universitario e con la capacità di elaborare un insegnamento al pari delle altre discipline secondo le finalità della scuola. La preparazione è affidata agli ISSR e alle Facoltà di Teologia. I docenti mantengono un'identità tra confessionalità e laicità: infatti sono docenti riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano, ma sono insegnanti tra gli altri nella scuola. Tutto questo comporta un altro passaggio: l'insegnamento della religione cattolica nella scuola è modulato secondo le finalità della scuola stessa e il docente non deve presentare la religione a cristiani ma a cittadini dello stato che frequentano la scuola.

Diritti e doveri dei docenti di religione.

Legge 186 del 2003 Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado

- ▶ Riconosce al docente di religione parità di diritti rispetto agli altri docenti
- ▶ Agli insegnanti di ruolo si applicano le stesse norme previste per gli insegnanti, fatta salva l'idoneità e l'intesa con l'autorità ecclesiastica sulla prima nomina.
- ▶ Distingue due diversi ruoli regionali, primario e secondario, distinti in ambiti coincidenti con le diocesi.
- ▶ La consistenza dell'organico è determinata nella misura del 70% dei posti disponibili.
- ▶ Nelle scuole dell'infanzia e primaria, l'insegnamento può essere affidato ai docenti di sezione riconosciuti idonei.
- ▶ Si accede al ruolo tramite concorso e con i titoli previsti dall'intesa
- ▶ La valutazione è espressa attraverso un giudizio
- ▶ Nello scrutinio finale nell'adozzare una delibera a maggioranza, qualora il voto dell'IRC dovesse essere determinante, il giudizio deve essere motivato per iscritto.

La scelta dell'IRC

- La scelta di avvalersi o di non avvalersi deve essere fatta all'atto dell'iscrizione, all'inizio di ogni ciclo scolastico. Negli anni successivi, la scelta permane, salvo espressa volontà dell'alunno o dei genitori di modificare la scelta fatta.
- La scelta di non avvalersi comporterà la scelta delle diverse opzioni alternative all'insegnamento della religione.

Le attività alternative

- **Attività didattica alternativa.** È deliberata dal Collegio dei docenti. Non può riguardare una disciplina curricolare e neppure attività di recupero/potenziamento. È dovuta e può essere espletata dai docenti che danno disponibilità.
- **Studio individuale con assistenza di personale docente.** La scuola deve individuare locali idonei ed assicurare sicurezza e vigilanza.
- **Studio individuale senza assistenza.** La scuola è tenuta ad assicurare la sicurezza e la vigilanza.
- **Non essere presente a scuola.** Entrare dopo (se l'insegnamento si svolge a prima ora); uscire prima (se l'insegnamento coincide con l'ultima ora).

Gli insegnanti delle attività alternative hanno gli stessi diritti e doveri degli insegnanti di religione. Tale attività alternativa è utile ai fini dell'attribuzione del credito scolastico per gli alunni che l'hanno scelta, mentre la preferenza dello studio individuale non dà benefici in tal senso.

Idoneità e nomina d'intesa

- L'accesso ai ruoli avviene tramite concorsi per titoli ed esami. I titoli sono quelli previsti al punto 4 dell'intesa del 1985 e ora ai punti 4.1,4.2,4.3 dell'intesa del 2012 (DPR 175 del 20 agosto). L'idoneità è rilasciata dall'Ordinario diocesano.
- 1) **Titoli.** 4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
 - a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
 - b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
 - c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.


4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;

b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano. L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

► 2) **Idoneità**. Canonici 804 e 805.

Can 804: «L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica». **La retta dottrina** è riferita alla conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa; viene accertata dall'Ordinario attraverso il conseguimento dei profili di qualificazione richiesti (titoli)



L'abilità pedagogica riguarda la capacità di insegnare; tale capacità viene accertata nel corso degli studi. **La testimonianza** di vita cristiana è verificata attraverso l'accertamento che non risultino comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica.

Can 805: «È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi».

L'idoneità all'insegnamento della religione cattolica è permanente salvo revoca.

La legge 186/2003: i docenti sono nominati in base ad una quota del 70% per i vincitori di concorso a tempo indeterminato e una quota del 30% per le nomine a tempo determinato. Per i docenti a tempo indeterminato l'Ordinario diocesano propone i nominativi e le sedi dove questi docenti vengono assegnati. Il Dirigente regionale dispone l'assunzione con contratto a tempo indeterminato. Per la quota dei docenti a tempo determinato è di competenza dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale d'intesa con l'Ordinario.

Aspetti legati alla disciplina

- Credito scolastico
- IRC ed esami di Stato
- IRC ed esami di terza media
- Documento del 15 maggio
- La mobilità, l'utilizzazione e graduatoria regionale ripartita su ambiti diocesani
- I libri di testo
- Gli scrutini finali e voto del docente di religione
- Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e del comportamento
- Revoca dell'idoneità

Revoca dell'idoneità

- Avviene quando vengono meno i presupposti, secondo il canone 805. la delibera 41 (1990) della CEI contempla uno speciale procedimento a tutela dei diritti dell'interessato:
 - 1) Convocazione del docente, contestazione dei fatti e ascolto delle ragioni
 - 2) Alla luce delle audizioni e della documentazione, l'Ordinario decide se procedere all'emanazione del decreto di revoca, ovvero se recedere dalle sue intenzioni.
 - 3) Nel caso di revoca il decreto deve essere presentato per iscritto e deve contenere le motivazioni della revoca.
 - 4) Contro il decreto di revoca, l'interessato può proporre ricorso alla Santa Sede.
 - 5) L'Ordinario comunica all'autorità scolastica competente che l'idoneità è stata revocata
 - 6) L'amministrazione scolastica procede alla risoluzione del contratto. Nel caso di docenti a tempo indeterminato si procede alla mobilità nel comparto scuola o a diversa utilizzazione (art.4 comma 3 legge 186/2003)